

IN BREVE n. 006-2014
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

UNIONE NAZIONALE PENSIONATI PER L'ITALIA

COMUNICATO STAMPA. Conferenza stampa al Circolo della Stampa di Milano - Una legge modello Usa denominata "Manette agli evasori" è la richiesta dell'Unione nazionale pensionati per l'Italia (Unp@it). Franco Abruzzo: "Governo e Parlamento devono dare la caccia, non ai pensionati, ma agli evasori, ai big del sommerso e alle 4 mafie: un mondo che vale 1000 (mille) miliardi di euro. Chiediamo, con il rispetto dei giudicati costituzionali, la perequazione piena per tutte le pensioni, la cancellazione degli assegni elargiti senza base contributiva ai boiardi di stato (da 21 a 91mila euro al mese), la tutela gratuita della salute degli anziani e un piano serio per il lavoro giovanile. I pensionati oggi formano un grande ammortizzatore sociale (del valore di 6 miliardi all'anno) per figli e nipoti disoccupati".

IN ALLEGATO A PARTE - Intervento di Franco Abruzzo (documento 033)

NUMISMATICA - PROGRAMMA 2014

IN ALLEGATO A PARTE - PROGRAMMA NUMISMATICO 2014 (documento 034)

GRADUATORIA NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE SPECIALITA'

Graduatoria unica nazionale per i medici specializzandi.

Il provvedimento è al vaglio degli organi di controllo.

Per l'accesso prova unica di esame identica a livello nazionale con riferimento a ciascuna tipologia di scuola e graduatoria nazionale redatta da apposita commissione per ogni tipo di specialità. L'ammissione avverrà, dunque, in relazione al numero di posti disponibili per coloro che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale in base al punteggio complessivo riportato nella singola specialità. Le sedi universitarie potranno, inoltre, attivare ulteriori contratti di formazione specialistica finanziati con risorse proprie, per donazioni o convenzioni con enti

pubblici o privati, sempre nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le singole scuole e dei fabbisogni a livello nazionale.

DALLA CASSAZIONE

Reintegro del lavoratore indebitamente collocato in pensione

Il lavoratore indebitamente collocato a riposo che ottiene il reintegro dal giudice, ha diritto a ricevere la retribuzione non percepita senza detrazione di quanto percepito a titolo di ratei di pensione, che invece dovranno essere restituiti all'ente previdenziale, quale incassi indebiti. Al contrario se il lavoratore licenziato trae utili con altro lavoro, trattandosi di uno stesso evento sarà possibile la compensazione.

Corte di Cassazione - sentenza numero 1725 del 28 gennaio 2014

Licenziamento per lunghi periodi di malattia

L'assenza per lunghi periodi di malattia non preclude l'irrogazione del licenziamento per giusta causa, in presenza di un comportamento che non consente la prosecuzione neppure temporanea del rapporto.

La malattia sospende solo l'efficacia del licenziamento per giustificato motivo, pertanto il recesso durante lo stato di malattia è sospeso fino alla guarigione e da quel momento riprende la sua efficacia.

Corte di Cassazione - sentenza numero 1777 del 28 gennaio 2014

Errore del primario in sala operatoria

Se il primario sbaglia in sala operatoria chi lo aiuta non condivide la colpa.

In precedenza alcune sentenze ponevano la mancata corresponsabilità solo in caso di dissociazione dalla condotta con rilevazione sul diario clinico, cioè se venivano prese le distanze dalle scelte terapeutiche del primario, tuttavia ciò non è possibile nel corso di un intervento, magari abbandonando la sala operatoria.

Corte di Cassazione - sentenza numero 5684 del 5 febbraio 2014

CREDITI VERSO LA PA PER DEFINIRE I DEBITI DERIVANTI DAGLI ACCERTAMENTI

L'Agenzia delle Entrate comunica:

Pronto il modello F24 per la compensazione - I contribuenti titolari di crediti certificati verso la Pa possono utilizzarli in compensazione nel modello *-F24 Crediti PP.AA.-* per pagare i debiti derivanti dagli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia, infatti, le Entrate varano il nuovo modello di versamento con il quale è possibile compensare questi crediti con i debiti da accertamento nei casi di adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione. Questa opportunità, prevista per i creditori della Pa dal Dl n. 35/2013, è stata resa possibile il 14 gennaio scorso da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Necessario avere crediti certificati - I contribuenti possono compensare i crediti certificati dalla piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, vantati nei confronti di Stato, enti pubblici nazionali, regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale. Inoltre i crediti, relativi a somministrazioni, forniture e appalti, devono essere certi, liquidi, esigibili, non prescritti e maturati al 31 dicembre 2012.

Compensabili i debiti da accertamento - La compensazione può essere richiesta solo per i debiti derivanti da istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso e, pertanto, esclusivamente nei casi elencati nella tabella allegata al Dm del 14 gennaio 2014 (accertamento con adesione, adesione al processo verbale di constatazione, adesione agli inviti dell'Ufficio, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione). Nel medesimo decreto sono elencate tutte le condizioni da rispettare per perfezionare la procedura di compensazione.

F24 e quietanza nuovi - La certificazione del credito andrà sempre indicata sul nuovo modello F24 -*Crediti Pa-*, nel campo "numero certificazione credito". Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, pertanto, ha modificato anche la quietanza di pagamento, inserendo la voce relativa al numero di certificazione.

Il testo del provvedimento e il nuovo modello *F24 Crediti PP.AA.* sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

RICORSO CONTRO I TAGLI SULLE PENSIONI

Sabato 8 febbraio p.v. alle ore 10 presso la sala blu dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre (piano terra a destra dell'ingresso principale) Stefano Biasioli della Confedir ha indetto un incontro per avviare il ricorso alla Corte Costituzionale contro i tagli alle pensioni previsti dalla Legge di stabilità 2014 (proroga triennale dei tagli sulla rivalutazione oltre i 3.000euro mensili lordi e contributo obbligatorio di solidarietà del 6% oltre i 90.000 euro lordi annui).

Super INPS - PENSIONE AI SUPERSTITI

**IN ALLEGATO A PARTE - NOTE SULLA PENSIONE AI SUPERSTITI NELL'INPS
(documento 035)**

FILATELIA - PROGRAMMA 2014

IN ALLEGATO A PARTE - PROGRAMMA FILATELICO 2014 (documento 036)

ISTAT - REDDITO FAMIGLIE 2012

Nel 2012 il reddito delle famiglie italiane è ulteriormente diminuito rispetto al 2011 (dati Istat) dell'1,9% (dato medio). Nel sud flessione del -1,6, nordest - 1,8, nordovest e centro 2, %.

Attualmente a gennaio l'inflazione è salita solo dello 0,7%....problema: allarme stagnazione, regge l'esportazione, ma il consumo interno è quasi zero!

CASSE PRIVATIZZATE - IRREGOLARITA' DEI VERSAMENTI, MA LA PENSIONE SI SALVA

Il Giudice del lavoro di Taranto ha riconosciuto l'obbligo della Cassa previdenziale all'erogazione della pensione se sussistono i requisiti per la prestazione anche in presenza di irregolarità dei versamenti contributivi: l'ente non può negare il diritto alla pensione, ma solo ricalcolare la stessa. In precedenza anche Cassazione sent. 5672 del 10.4.2012 e 29962 del 2.12.2013.

P.A. - IL TETTO AGLI STIPENDI DEI MENAGER

Il trattamento economico annuo del primo presidente della Corte di Cassazione (nota 6651 del 23 gennaio 2014 del Ministero della giustizia) è pari a 311.568 euro, con un aumento del 2,9% (*ben oltre l'indice di svalutazione dell'1,6% !!!*) rispetto alla somma riconosciuta fino al 31 dicembre 2013 (302.937,12). Ne deriva che le retribuzioni dei dirigenti della P.A. e eventuali consulenze non potranno superare questo tetto massimo in base alla legge di stabilità 2014 commi 471 e 472.

471. A decorrere dal 10 gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico della finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

472. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

PARCHIMETRI e TELEFONINO

Attenzione a non pagare il parcheggio in zona blu col telefonino: il pagamento per la sosta su area pubblica deve essere controllabile da parte di qualsiasi organo di polizia oltre al periodo della durata della sosta e pertanto deve essere esposto in maniera visibile sul veicolo in sosta il relativo titolo di pagamento e della durata della sosta pagata (articolo 157 comma 6 del codice della strada).

PENSIONI D'ORO

Franco Abruzzo, presidenti Unp@it comunica:

La "proposta Meloni" bocciata dalla Commissione Lavoro della Camera ("troppo basso il tetto a 3.300 euro netti") tornerà in aula mercoledì sera 5 febbraio con il parere negativo firmato da Maria Luisa Gnechi (Pd) in virtù del diritto delle minoranze parlamentari di far discutere un proprio progetto di legge. La maggioranza (con l'aiuto di Fi) tiene: cancellate tutte le altre proposte (da Scelta civica a Sel). Franco Abruzzo (presidente UNP@it): "La ragionevolezza si fa strada come anche il rispetto del Parlamento verso i giudicati costituzionali in materia

IN ALLEGATO A PARTE - G.GALLI Perché -no- al progetto Meloni sulle pensioni d'oro (documento 037)

L'ERRORE FORMALE NON E' PUNIBILE da Sole 24 ore - risposta 357

D - Ho pagato per me e per altri familiari la mini Imu per il comune di Roma, ma ho scordato di inserire nel modello F24 la detrazione spettante, (pur avendola correttamente conteggiata) nella relativa casella.

L'Agenzia delle Entrate, interpellata, mi ha detto che non ci dovrebbero essere problemi, ma mi suggerisce di chiedere comunque al Comune che fare?

R - L' omissione commessa non è punibile, trattandosi di errore di natura meramente formale (senza alcun debito di imposta) e non ostativo per l'esercizio dell'azione di controllo da parte dell'ente impositore (articolo 10, comma 3, della legge 212/2000; agenzia delle Entrate, circolare 77/E del 3 agosto 2001).

Riteniamo inoltre che non sia necessario presentare alcuna istanza correttiva o integrativa del modello F24, secondo il fac-simile di cui alla circolare 5/E del 21 gennaio 2002, giacché l'imposta dovuta è stata correttamente indicata al netto della detrazione. Né l'omissione può dare luogo alla violazione prevista dal comma 1 dell'articolo 15 del Dlgs 471/97, trattandosi di sanzione (da 103 euro a 516 euro) applicabile soltanto nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma pagata.

INDENNITA' DI MATERNITA' ENPAM PER LE SPECIALIZZANDE

Con l'interpello n. 4 del 30 gennaio 2014 la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo a un quesito dell'ENPAM in merito alla corretta interpretazione degli art. 70 e 71 del DLgs 151/2001 nell'ipotesi di maternità delle specializzande in medicina e chirurgia, chiarisce che la legislazione a tutela della maternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001 si applica esclusivamente per i periodi non contemplati dalla disciplina speciale ex DLgs. n. 368/1999 (articoli relativamente alla formazione specialistica dei medici), nel rispetto del principio di incumulabilità dei trattamenti previdenziali.

"... limitatamente ai periodi non contemplati dalla disciplina speciale ex DLgs n. 368/1999, possano trovare applicazione le tutele di cui al DLgs. n. 151/2001, nel rispetto del principio di incumulabilità dei trattamenti previdenziali.

Tale principio, sancito dall'art. 71, DLgs. n. 151/2001, stabilisce che l'erogazione dell'indennità di maternità da parte dell'Ente previdenziale di categoria risulta ammissibile esclusivamente laddove la medesima lavoratrice non percepisca altra indennità di maternità in qualità di lavoratrice dipendente o autonoma ovvero imprenditrice agricola o commerciante.

Ne consegue il riconoscimento della integrazione dell'indennità medesima di cui all'art. 70 del DLgs. n. 151/2001, nella misura in cui i relativi periodi non risultino coperti ad altro titolo, nel rispetto del principio di incumulabilità (cfr. in analogia interpello n. 22/2013 in ordine alla erogazione dell'indennità di maternità per le professioniste psicologhe in regime di convenzione con il S.S.N.).

Si ritiene, in definitiva, che sussista il diritto all'indennità ex art. 70 in argomento esclusivamente per i periodi di sospensione della formazione per la maternità, di due mesi prima e tre mesi dopo il parto, eccedenti il limite temporale di un anno stabilito dall'art. 40, D.Lgs n. 368/1999."

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO Interpello n. 4 del 30.02.2014
(documento 038)
MIN.LAVORO Interpello n. 22 del 04.07.2013
(documento 039)**

da -Lavoratrice Madre Medico- CD Collana Universalia Multimediale ENPAM:

Per le specializzande è previsto nel Contratto di Formazione Specialistica che il trattamento economico durante l'astensione obbligatoria sia a carico dell'Università (vedi in capitolo: 4.2 La lavoratrice-madre medico ospedaliera). Con l'interpello 64/2008 il Ministero del lavoro dà dssaelucidazioni sulle modalità di calcolo

dell'indennità di maternità nelle previsioni del periodo di astensione obbligatoria e di astensione facoltativa e sul divieto di adibire al lavoro le specializzande dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

P.A. - CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER LIMITI DI ETÀ

Con nota 6295 del 31 gennaio 2014 il Dipartimento della Funzione Pubblica, rispondendo a un quesito, fa il punto sulla cessazione dal servizio dei pubblici dipendenti, dopo quanto previsto dall'articolo 4 comma 2 dal DL 101/2013 convertito con modificazioni nella legge n. 125/2013:

...il dipendente che ha maturato un diritto a pensione entro il 31/12/2011, raggiungendo la quota 96 oppure, per le donne, i requisiti previdenti per la pensione di vecchiaia (61 anni di età e almeno 20 anni di contributi), ma che non ha ancora raggiunto l'età limite ordinamentale per la permanenza in servizio di cui all'art. 4. del d.P.R. n. 1092 del 1973, ossia sessantacinque anni, è titolare di un diritto che può o meno decidere di esercitare. L'amministrazione, in questo caso, deve accogliere l'istanza del dipendente che faccia richiesta di essere collocato a riposo in virtù del diritto conseguito prima dei 65 anni di età. Qualora il dipendente soggetto al regime previdente non eserciti tale diritto, l'amministrazione è obbligata a collocarlo a riposo al compimento dei 65 anni di età, salvo la concessione del trattenimento in servizio per un biennio di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, in presenza di tutti i presupposti di legge.

...per i dipendenti che hanno maturato i requisiti nell'anno 2011, essendo soggetti al regime vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24, del citato d.l. n.201 del 2011, resta in vigore anche il regime delle decorrenze di cui all'art. 12. del d.l. n. 78 nel 2010.

DL 101/2013, convertito in L 125/2013

Articolo 1 comma 2 - applicazione del regime pensionistico previdente ai dipendenti che hanno maturato un qualsiasi diritto a pensione entro il 31.12.2011:

L'art. 24, comma 3, primo periodo. del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente del/e pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previdenzie rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24.

**IN ALLEGATO A PARTE - FUNZ. PUBBLICA Nota n. 6295 del 31.01.20134
(documento 040)**

F24 E CREDITI P.A. - CODICE TRIBUTO

L'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 16/E del 2014 ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello "F24 Crediti PP.AA.", dei crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risoluzione n. 16/E del 4.02.2014
(documento 041)**

ESAMI DI ISCRIZIONE ALLE FACOLTA' A NUMERO CHIUSO

Le domande per partecipare ai test d'accesso alle facoltà universitarie a numero chiuso quest'anno

debbono essere presentate on line dal 12 febbraio all'11 marzo ore 15. L'8 aprile saranno al via gli aspiranti medici (lingua italiana) e 29 aprile per il corso in lingua inglese. L'anticipo rispetto agli altri anni per allineare il nostro Paese alla prassi degli altri stati, favorirà l'accesso agli studenti stranieri e, soprattutto, consentirà un tempestivo avvio dell'inizio dell'anno accademico.

RESPONSABILITA' GENITORIALE

Dal 7 febbraio al via quanto contemplato nel DLgs 154/2013 in attuazione di quanto contemplato con la legge 219/2012: la responsabilità genitoriale sostituirà la potestà genitoriale.

Cosa cambia?

- Il figlio non è più soggetto alla potestà dei genitori, ma entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale
- In precedenza la potestà era esercitata congiuntamente, ora la responsabilità è esercitata di comune accordo
- In caso di contrasto prima il giudice sentiva il figlio maggiore di 14 anni, suggeriva la decisione e attribuiva il potere di decidere a uno dei genitori, ora in caso di contrasto il giudice sente il figlio che ha almeno 12 anni (o di età inferiore se capace di discernimento), suggerisce la decisione e poi attribuisce il potere di decisione
- Prima in caso di pericolo il padre poteva decidere d'urgenza, ora è il genitore che ha riconosciuto il figlio ha il potere esercitare la responsabilità su di lui ovvero entrambi di comune accordo e, in particolare, se uno dei genitori è impedito, l'altro esercita la responsabilità da solo.
- Ma soprattutto non ci sarà più distinzione tra i figli nati dal matrimonio e quelli fuori dal matrimonio

Art. 316. - Responsabilità genitoriale. ⁽¹⁾

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 39, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 316-bis. - Impedimento di uno dei genitori. ⁽¹⁾

I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.

(1) Articolo inserito dall'art. 40, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 317. - Impedimento di uno dei genitori.

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. ⁽¹⁾

La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo. ⁽²⁾

- (1) **Comma così modificato dall'art. 41, comma 1, let. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.**
(2) **Comma così sostituito dall'art. 41, comma 1, let. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.**

Art. 343. - Apertura della tutela.

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore. ⁽¹⁾

Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, ⁽²⁾ la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.

- (1) **Comma così modificato dall'art. 56, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.**
(2) **La parola: "mandamento" è stata sostituita dall'attuale: "circondario" dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.**

IN ALLEGATO A PARTE - LEGGE 151 del 19.05.1975 (documento 042)
- LEGGE 219 del 10.12.2012 (documento 043)
- D.Lgs. 154 del 28.12.2013 (documento 044)

INPS GESTIONE SEPARATA - NUOVE ALIQUOTE PER IL 2014

L'INPS, con circolare n. 18 del 4 febbraio 2014, informa che con i commi 491 e 744 della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014), sono state modificate le aliquote contributive per la gestione separata già previste per il 2014.

Il comma 491 ha disposto che per i soggetti iscritti alla gestione separata, già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l'aliquota contributiva e di computo per l'anno 2014 sia elevata al **22%**.

Il comma 744 ha previsto che per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (liberi professionisti), iscritti in via esclusiva alla gestione separata, per l'anno 2014 l'aliquota contributiva rimane fissata al **27%**.

Per tutti gli altri soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata l'aliquota contributiva e di computo è elevata al **28%**. Rientrano in questa tipologia tutti gli iscritti alla gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l'obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (associati in partecipazione, venditori porta a porta, borsisti, etc.).

Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l'ulteriore aliquota contributiva, istituita dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale, pari allo **0,72%** (v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007).

Pertanto le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l'anno 2014 sono le seguenti:

Liberi Professionisti	Aliquote
soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	22,00%

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	28,72% (28,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	22,00%

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 18 del 4.02.2014 (documento 045)